



## **SEZIONE I PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

### **1. PROCESSO DI ADOZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PTPCT**

Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all'adozione da parte del Consorzio e alla sua pubblicazione online sul sito istituzionale, ha una validità triennale ed è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'approvazione e l'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo del Consorzio di rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza per evitare o rimuovere comportamenti che favoriscano logiche clientelari nella gestione delle attività svolte. Lo sviluppo di precise procedure costituisce lo strumento più adatto a perseguire l'obiettivo suddetto promuovendo nel contempo l'efficiente funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità del Consorzio nei confronti dei suoi molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel presente PTPC intende favorire l'attuazione di comportamenti ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.


Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone il Consorzio a gravi rischi sul piano dell'immagine e generare conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra il Consorzio e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.Lgs. 39/2013 e dal D.Lgs. 97/2016.

All'elaborazione del presente Piano hanno contribuito i principali attori interni all'organizzazione consortile, sulla base dell'organigramma che segue:



# Organigramma



(n) NUMERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO [n] NUMERO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, AVVENTIZI E TIROCINANTI

I soggetti sopra citati sono stati coinvolti attraverso specifiche riunioni aventi ad oggetto i temi della prevenzione della corruzione ed, in particolare, l'identificazione dei processi a rischio, la valutazione del rischio e l'individuazione delle misure di prevenzione da adottare.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e delle previsioni penali e in particolare, al rinvio a specifiche linee guida di modifica della delibera ANAC n. 8/2015 afferenti gli enti pubblici economici alla luce delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 97/2016;
2. gli eventuali cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione del Consorzio (es.: l'attribuzione di nuove competenze);



3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPC;
4. le modifiche intervenute nell'organizzazione del Consorzio.

L'adozione del presente Piano e il suo aggiornamento annuale, nel rispetto di quanto previsto dal PNA, dovrà inoltre avvenire dopo l'attivazione di forme di consultazione con il coinvolgimento dei consorziati.

## **2. I SOGGETTI COINVOLTI**

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente e i relativi compiti e funzioni sono:

- a) Il Consiglio dei Delegati, ovvero l'organo di indirizzo politico, al quale compete:
  - la designazione del responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della I. n. 190);
  - l'adozione del P.T.P.C. e dei suoi aggiornamenti;
  - l'adozione di tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
- b) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Tale figura:
  - redige il Piano e gli aggiornamenti annuali dello stesso
  - svolge i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del piano (art. 1, co. 12, lett. b), della I. n. 190/2012);
  - elabora la relazione annuale di cui all'art.1, c.14, legge 190/2012 e ne assicura la pubblicazione;
  - vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2013);
  - individua il personale da inserire nei programmi di formazione

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, il Consorzio, con provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 31 del 05 Maggio 2015, ha affidato al Direttore UNICO dell'Ente, ing. Marcello Nicodemo, il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC). Con Delibera della D.A. n° 81 del 13/10/2014 aveva affidato allo stesso ing. Nicodemo anche il ruolo di Responsabile Unico per la Trasparenza e l'integrità (RTI). I predetti affidamenti sono in linea con le modifiche introdotte dal d.lgs 97/2016 – i ruoli di RTI e di RPC devono essere affidati ad unica figura- e pertanto il direttore ing. Marcello Nicodemo assume il ruolo di RPCT.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni del Consorzio, nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del



vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Il geom. Luigi Leoni ha il ruolo di RASA per il Consorzio, ovvero di Responsabile dell'aggiornamento dei dati del Consorzio per l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consorzio stesso, al quale sono affidati i seguenti compiti (art. 33 dello Statuto Consortile): vigila sulla gestione del Consorzio; presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio; accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; esamina e vista trimestralmente il conto di cassa. I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente del Consorzio l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.
- d) I referenti per la prevenzione, ovvero i responsabili di area, ciascuno per la propria competenza:
- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta;
  - partecipano al processo di gestione del rischio;
  - propongono le misure di prevenzione;
  - assicurano l'osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
  - osservano le misure contenute nel PTPC.

I Referenti per la prevenzione della corruzione dell'Ente sono: il dott. Ernesto Francesco Narbone per l'Area Amministrativa, l'Ing. Andrea Rizzo e l'Arch. Alfredo Loffredo per l'Area Tecnica;

- e) i dipendenti consortili, i quali:
- osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della I. n. 190 del 2012);
  - segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile di area;
  - segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis I. n. 241 del 1990).
- f) i **collaboratori** (anche esterni) del Consorzio, che:
- osservano le misure contenute nel PTPC;
  - segnalano le situazioni di illecito.



### **3. IL RISCHIO CORRUTTIVO**

Al fine di individuare quali siano le attività a rischio di corruzione si ritiene opportuno definire innanzitutto il contesto nel quale tali attività si calano ovvero i procedimenti amministrativi, saranno quindi presi in considerazione i reati di riferimento, elencate quindi le aree di rischio obbligatorie, così classificate dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e infine le aree di rischio tipiche della realtà consortile.

#### **3.1. I procedimenti amministrativi**

È possibile raggruppare le attività svolte all'interno dell'organizzazione consortile nelle seguenti famiglie di procedimenti amministrativi:

- Concessione/autorizzazione;
- Esercizio e manutenzione delle opere;
- Progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori;
- Gestione delle risorse umane;
- Amministrazione e contabilità;
- Formazione ruoli di contribuenza;
- Riscossione contributi consortili;
- Elezioni degli organi;
- Contenzioso;
- Comunicazione.

I procedimenti amministrativi elencati vengono condotti a termine attraverso lo svolgimento di varie attività, spesso attraverso il contributo di più aree operative ciascuna per la propria competenza.

#### **3.2. I reati di riferimento**

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato dal Consorzio per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione consortile allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Si è proceduto considerando un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento delle attività consortili a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.



Sebbene nel corso dell'analisi del rischio siano stati considerati tutti i reati, date le attività svolte dal Consorzio, in fase di elaborazione del PTPC, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 C.P.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 C.P.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 C.P.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.);
- Concussione (art. 317 C.P.);
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.);
- Peculato (art. 314 C.P.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C.P.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 C.P.);
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 C.P.).

### **3.3. Le aree di rischio obbligatorie**

Le aree di rischio obbligatorie, così come riportate nell'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), sono le seguenti:

- a) Area acquisizione e progressione del personale;
- b) Area affidamento di lavori, servizi e forniture;
- c) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- d) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

### **3.4. Le ulteriori aree di rischio**

Le aree di rischio obbligatorie comprendono la quasi totalità dei procedimenti amministrativi consortili, pertanto la definizione di ulteriori aree di rischio si è ridotta all'individuazione delle seguenti:

- e) Elezioni degli organi;
- f) Amministrazione del personale;
- g) Esercizio delle attività di bonifica e di irrigazione;
- h) Polizia Idraulica (vigilanza);
- i) Riscossione dei contributi consortili.

### **3.5 La mappatura dei processi**

Sono state analizzate le singole aree di rischio al fine di individuare al loro interno i processi nei quali sussiste il rischio di corruzione.



Nell'esame di tutte le situazioni potenzialmente a rischio, uno dei primi aspetti emersi consiste nel fatto che in ogni organizzazione i rischi di corruzione possono essere sia interni che esterni, ovvero è possibile che il soggetto "corruttore" si presenti anche all'interno dell'organizzazione stessa oltre che all'esterno.

Si può pensare, per mero titolo esemplificativo, alla gestione del personale, laddove vengano erogati rimborsi spese fittizi o autorizzate informalmente assenze dal lavoro, oppure ai rapporti tra le Aree Operative, ad esempio nel caso in cui venisse richiesto di non rispettare l'ordine cronologico delle pratiche quando l'avanzamento dell'attività di un'Area dipendesse da quello delle attività di un'altra.

Il caso di "corruttore" esterno è ben comprensibile e non necessita di esemplificazioni.

L'analisi ha consentito la produzione tabella n.1 "Catalogo dei processi" allegata al presente Piano.

### 3.6. La valutazione del rischio

Per giungere alla determinazione del valore di ogni rischio identificato sono state utilizzate le tabelle di cui all'allegato n. 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, ovvero considerando la probabilità che ognuno dei fenomeni corruttivi individuati si verifichi e il suo eventuale impatto sull'organizzazione consortile.

Applicando i risultati ottenuti alla "Matrice del rischio" di seguito riportata si è reso possibile definire la "Tabella n.2 - Classifica dei rischi", tra gli allegati del presente Piano.

#### Matrice del rischio

<b>probabilità</b>	5	5	10	15	20	25	
	4	4	8	12	16	20	
	3	3	6	9	12	15	
	2	2	4	6	8	10	
	1	1	2	3	4	5	
		1	2	3	4	5	
	<b>impatto</b>						
da 1 a 4:	trascurabile	da 4,01 a 8:	medio basso	da 8,01 a 12:	rilevante	da 12,01 a 25:	critico

### 4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE PER NEUTRALIZZARLO

Al termine dell'attività di mappatura dei processi a rischio e della loro valutazione, in considerazione dei valori ottenuti, inizia per il Consorzio la fase del trattamento del rischio ovvero l'adozione delle opportune misure di prevenzione, al fine di conseguire gli obiettivi strategici posti alla base del Piano Nazionale Anticorruzione. Il Consorzio dovrà pertanto



adottare le misure che il PNA prevede come obbligatorie e svilupparne di ulteriori in virtù delle peculiarità dell'organizzazione consortile.

Relativamente alle misure obbligatorie al Consorzio non è lasciata discrezionalità; l'unica scelta lasciata al Consorzio consiste nella possibilità di indicare i tempi di implementazione delle misure laddove la normativa non disponga già in tal senso.

#### 4.1 Misure obbligatorie

Le misure obbligatorie come precisate dalla normativa (Legge 190/2012 e PNA) sono:

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Trasparenza;
- Codice di Comportamento;
- Rotazione del personale;
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- Svolgimento incarichi d'ufficio - attività e incarichi extra-istituzionali;
- Formazione di commissioni e conferimento di incarichi in caso di condanna penale;
- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- Formazione.

##### 4.1.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La Legge 190/2012, il PNA e per ultimo il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 22 aprile 2015 hanno stabilito che l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), come definito dalla stessa Legge 190/2012 costituisce misura obbligatoria che i Consorzi di Bonifica devono attivare nell'ambito delle attività anticorruzione.

Il PTPC rappresenta il documento di riferimento dell'attività dell'Ente per il contrasto alla corruzione e per i dettagli ad esso relativi si rimanda ai precedenti punti 1, 2 e 3 nei quali si è già trattato l'argomento.

Il Consorzio pertanto procede all'adozione del PTPC e del suo aggiornamento annuale con le modalità previste dalla normativa vigente.

<b>Soggetto responsabile della misura:</b> Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Direttore)
--

<b>Tempistica:</b> Adozione e aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno
--

##### 4.1.2 Trasparenza

Con il termine trasparenza si intende la misura obbligatoria costituita dall'insieme degli obblighi discendenti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. Tra questi l'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) ora Piano della Trasparenza che costituisce una sezione del PTPC.



Nel Piano della Trasparenza sono raccolte le azioni e gli obiettivi consortili del triennio di riferimento in tema di trasparenza degli enti pubblici.

**Soggetto responsabile della misura: Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza RPCT**

**Tempistica: Adozione e aggiornamento come sezione del PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno**

#### 4.1.3 Codice di Comportamento

Il Codice di Comportamento viene introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Il comunicato del Presidente dell'ANAC del 22 aprile 2015 ha risolto definitivamente la questione precisando che anche i Consorzi di bonifica sono tenuti all'adozione del Codice di Comportamento. Il Consorzio ha già approvato con la delibera della Deputazione Amministrativa n. 31 del 05/05/2015 il proprio Codice di Comportamento redatto dal direttore dott. Marcello Nicodemo, che si allega al presente Piano, che è già opportunamente pubblicato e divulgato per assicurarne la conoscenza dei suoi contenuti da parte di tutti i soggetti coinvolti. Il codice è esteso anche alla società in house

**Soggetto responsabile della misura: Direttore (RPCT)**

**Tempistica: Adozione e aggiornamento contestuale al PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno**

#### 4.1.4 Rotazione del personale

La rotazione del personale costituisce misura obbligatoria prevista dalla Legge 190/2012 e dal PNA relativamente al "*personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione*":

Le previsioni di legge e del PNA fanno riferimento all'organizzazione tipica della Pubblica Amministrazione che possiede peculiarità che la distinguono molto dalla realtà consortile sia per la natura privatistica del rapporto contrattuale con il personale sia dipendente che dirigente, sia per le dimensioni e il numero di professionalità presenti all'interno delle organizzazioni dove quelle consortili è spessissimo ridotta al minimo.

Con riferimento all'organizzazione del Consorzio (vedi organigramma di cui al precedente punto 1) si evidenziano rispettivamente, infatti, la impossibilità dell'applicazione del principio della rotazione sia tra il personale dirigente che non dirigente con funzioni di responsabilità. Il dirigente presente nella struttura è unico e i responsabili delle due aree sono in possesso ognuno dei titoli e delle competenze peculiari per lo svolgimento del proprio ruolo (ingegnere e dottore commercialista). Tali competenze erano da essi possedute già all'atto dell'assunzione in virtù del percorso scolastico e professionale precedente di ciascuno, in parte sono frutto dell'investimento consortile sostenuto per la loro ulteriore formazione.



Per poter dare applicazione alla misura della rotazione si dovrebbero innanzitutto inserire in organico almeno altri due dirigenti (uno per ciascuna Area) con gli opportuni titoli per poterli ruotare con quello con i titoli analoghi, in secondo luogo vanificare l'investimento sostenuto negli anni dal Consorzio finalizzato allo sviluppo di quelle competenze dei dirigenti che verrebbero "ruotati". Discorso analogo può essere fatto per le figure di responsabilità di ciascuna area operativa. Ora pare chiaro che l'imposizione della rotazione dei dirigenti e delle figure con funzioni di responsabilità nel Consorzio di bonifica Velia costituisce una scelta inefficiente che pregiudicherebbe la qualità, l'efficienza, la convenienza delle attività e dei servizi svolti senza trascurare la insostenibilità economica di tale soluzione. Per quanto sopra si conclude che la misura della rotazione del personale non può essere, applicata né al personale dirigente (che è unico) né alle figure con funzioni di responsabilità di area (che non sono fungibili). Resta inteso che laddove la disponibilità di risorse lo renda possibile, la misura sarà puntualmente attuata.

<b>Soggetto responsabile della misura:</b> Direttore (RPCT)
---

<b>Tempistica:</b> Verifica semestrale di attuabilità della misura
--

#### 4.1.5 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

La misura in oggetto trova origine da quanto previsto al comma 41 dell'art. 1 della legge 190/2012 che stabilisce che *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

Successivamente il Codice di Comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con D.P.R. n. 62/2013 ha ulteriormente rafforzato gli obblighi di comportamento a cui si debbono attenere i dipendenti pubblici elencando i doveri, le responsabilità e le sanzioni nei casi di conflitto di interesse.

L'obbligo di astensione discende pertanto dalla normativa e per tanto il dipendente è tenuto al rispetto del disposto indipendentemente da quanto inserito nel presente PTPC. Ciò che si rende necessario prevedere nel Piano è l'attivazione di misure che permettano ai dipendenti di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalle norme e delle conseguenze per il loro mancato rispetto.

Per quanto sopra si prevede che nell'ambito delle attività di formazione del personale, di cui si forniranno maggiori dettagli al successivo punto 4.1.8, saranno previste opportune sessioni aventi per oggetto l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.

<b>Soggetto responsabile della misura:</b> Direttore (RPCT)
---

<b>Tempistica:</b> Immediata attuazione e verifica periodica semestrale
---

#### 4.1.6 Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

L'argomento del presente punto è strettamente connesso al precedente "Astensione in caso di conflitto di interesse". Si tratta infatti della previsione di misure che, vietando e limitando



l'attribuzione e lo svolgimento di incarichi al personale, limitino la concentrazione dei poteri e la creazione di situazioni di conflitto di interesse.

Allo scopo si riporta per esteso l'art. 20 del CCNL vigente per i dirigenti dei consorzi di bonifica: *"Il Direttore (...) ha l'obbligo di prestare la propria opera in modo esclusivo a favore del Consorzio e di esplicare, nel rispetto della disciplina generale, dei regolamenti consorziali e delle disposizioni ed istruzioni impartitegli, le funzioni commessegli svolgendo, a prescindere da limiti iniziali e finali di orario, ogni attività necessaria per assicurare il regolare funzionamento del servizio.*

*Al Direttore di area è vietato lo svolgimento di attività di qualsiasi natura a favore di terzi, salve specifiche autorizzazioni da parte del Consorzio.*

*Dal divieto sancito dal precedente comma rimangono esclusi gli incarichi accademici e la partecipazione a consessi consultivi dello Stato o di Organizzazioni internazionali, sempreché sussista compatibilità tra lo svolgimento di tali funzioni e l'espletamento dei compiti di Direttore di area.*

*In caso di contestazione sulla sussistenza del predetto limite della compatibilità, il giudizio è demandato ad una Commissione di tre membri di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato con la procedura contemplata per la designazione del Presidente della Commissione di cui al 4° comma dell'art. 71 e gli altri due nominati, rispettivamente, dal Consorzio e dal Direttore di area. "*

Si riportano inoltre due estratti dell'art. 50 del CCNL dei dipendenti:

*"I dipendenti hanno l'obbligo di:*

*(. .) non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con l'impiego consortile (. ..);*

*(. .) Ai dipendenti laureati o diplomati è fatto divieto di esercitare la libera professione."*

Anche la normativa nazionale, con il D.Lgs. 39/2013 a cui si rimanda per i particolari, ha precisato i limiti di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi affidati nella pubblica amministrazione, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Quanto sopra riportato evidenzia come siano già previste norme di tutela rispetto alle situazioni prese in considerazione dal presente punto e che il presente Piano vuole contrastare. Il Consorzio, attraverso il Direttore, in qualità di RPCT, allo scopo di rafforzare la portata della normativa riferita procederà ad un'attenta attività di vigilanza al rispetto dei limiti e dei divieti citati e accerterà che nell'ambito delle attività formative per il personale essi siano opportunamente divulgati.

<b>Soggetto responsabile della misura:</b> Direttore (RPCT)
<b>Tempistica:</b> Immediata attuazione e verifica periodica semestrale

#### 4.1.7 Formazione di commissioni e conferimento di incarichi

Al fine di limitare i rischi corruttivi si è ritenuto, come per altro indicato nel P.N.A., di porre attenzione alle situazioni di conflitto di interesse in capo ai soggetti che venissero selezionati per far parte di commissioni, o ai quali venissero conferiti incarichi dirigenziali o comunque di particolare rilievo. Il D.Lgs. 39 del 2013 già definisce un'apposita disciplina riferita all'inconferibilità di incarichi dirigenziali e assimilati. Con la misura in oggetto si estende tale



disciplina a tutti i componenti di commissioni che dovessero costituirsi per lo svolgimento delle attività consortili (commissioni di concorso, di valutazione del personale, di esame di offerte tecniche in caso di contratti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ...).

<b>Soggetto responsabile della misura:</b> Direttore (RPCT)
---

<b>Tempistica:</b> Immediata attuazione e verifica periodica semestrale
---

#### 4.1.8 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

Allo scopo di evitare che i dipendenti che siano venuti a conoscenza di situazioni di illecito non segnalino il fatto per timore di subire conseguenze pregiudizievoli, nell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 165/2001) sono state introdotte norme specifiche, quali la Legge 30 novembre 2017, n. 179 avente ad oggetto disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. *whistleblowing*), che nel presente Piano sono formalmente recepite nonostante i Consorzi di bonifica non siano parte della PA in quanto enti pubblici economici.

Le norme stabiliscono che:

- art. 1: recante modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore pubblico che segnala illeciti, le cui disposizioni prevedono tra l'altro che "il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinario a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione";
- art. 2: avente ad oggetto tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato che ha introdotto una modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, prevedendo in particolare che all'art. 6 del citato D.lgs. i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati (MOG) dovranno prevedere tra l'altro:
  - ✓ uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a



conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

✓ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

- art. 3: titolato "integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale" il quale prevede al comma 1 che "nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile".

Le norme stabiliscono che:

*"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*

*2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.*

*3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.*

*4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".*

Mediante opportuna previsione all'interno del Codice di Comportamento, allegato del presente Piano, il Consorzio, ha esteso la portata della citata norma a tutti i soggetti che prestino la propria opera all'interno dell'organizzazione consortile.

Tale previsione comprende lo sviluppo di un apposito applicativo per la gestione delle segnalazioni in piena riservatezza, in corso di definizione e sviluppo.



<b>Soggetto responsabile della misura:</b> Direttore (RPCT)
---

<b>Tempistica:</b> Immediata attuazione della parte normativa e attivazione nel corso del triennio di applicativo per la gestione delle segnalazioni in forma riservata
---

#### 4.1.9 Formazione

Le attività di formazione del personale svolgono un ruolo cruciale nell'attività di contrasto alla corruzione e, a conferma di ciò, il comma 8 dell'art. 1 della Legge 190/2012 stabilisce che l'RPCT 'definisce (annualmente, ndr) procedure appropriate per selezionare e formare(...), i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. (...) La mancata adozione delle procedure (...) per la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Sarà pertanto cura dell'RPCT predisporre, prima dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, un opportuno piano annuale per la formazione dei dipendenti che assicuri la conoscenza di quanto previsto dalla normativa, dalla contrattazione collettiva e dalle norme regolamentari e comportamentali consortili.

Tale piano dovrà prevedere almeno un intervento formativo specifico per il direttore e almeno uno per il restante personale operante nelle attività a rischio.

Dell'attività formativa, precisandone date e destinatari, dovrà essere data evidenza nella relazione sulle attività svolte che l'RPCT deve produrre annualmente ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge 190/2012 per la quale è prevista la pubblicazione sul sito del Consorzio.

<b>Soggetto responsabile della misura:</b> Direttore (RPCT)
---

<b>Tempistica:</b> Immediata attuazione e verifica periodica annuale
--

#### 4.1.10 Azioni di sensibilizzazione della società civile

*Il coinvolgimento della società civile rappresenta un momento di grande importanza nel processo di definizione dei programmi e delle attività consortili e tra queste l'adozione e l'aggiornamento del presente Piano e di quelli futuri. Conseguentemente del loro avvio è data ampia notizia attraverso gli opportuni strumenti di comunicazione affinché possano essere forniti contributi da parte dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi sul territorio.*

Sono inoltre organizzati specifici eventi attraverso i quali mantenere il cittadino informato dell'azione consortile, con particolare riferimento all'impegno profuso dal Consorzio in materia di anticorruzione e trasparenza.

<b>Soggetto responsabile della misura:</b> Direttore (RPCT)
---

<b>Tempistica:</b> Immediata attuazione e verifica periodica annuale
--

## 4.2 Ulteriori misure

Per attribuire maggiore forza all'azione di contrasto alla corruzione sono attivate le seguenti ulteriori misure:



- Azioni di contrasto ai favoritismi nell'assunzione di parenti;
- Obblighi di informazione dell'RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza;
- Obbligo di esplicitazione delle motivazioni del ricorso alla progettazione esterna;
- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici e loro rotazione;
- Monitoraggio organizzativo.

#### 4.2.1 Azioni di contrasto ai favoritismi nell'assunzione di parenti e affini

I candidati all'assunzione devono essere selezionati e valutati obiettivamente sulla base delle loro competenze professionali e delle loro caratteristiche personali, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno rapporti di parentela o affinità con dipendenti/dirigenti in forza al Consorzio, con componenti degli organi consortili e con ex dipendenti in organico nel decennio precedente alla selezione. Tali candidati tuttavia non devono essere discriminati; pertanto non è preclusa la possibilità di assumere più di un membro della stessa famiglia, ma si prevede che, di norma, la procedura di selezione per l'assunzione di personale preveda oltre al colloquio individuale, il superamento di prove pratiche al fine di evitare condizionamenti nella valutazione. Qualora tra i candidati sia presente un soggetto legato da rapporti di parentela o affinità la previsione si intende obbligatoria. I candidati sono invitati a segnalare l'eventuale parentela o affinità. Al processo di selezione non partecipano, né direttamente né indirettamente, i dipendenti/dirigenti/componenti degli organi che abbiano con i candidati un rapporto di parentela o affinità.

I principi sopra esposti si applicano anche ad assunzioni con contratti a termine.

Per rapporti di parentela o affinità si intendono i rapporti fino al secondo grado.

<b>Soggetto responsabile della misura:</b> Direttore (RPCT)
---

<b>Tempistica:</b> Immediata attuazione e verifica periodica semestrale
---

#### 4.2.2 Obblighi di informazione dell'RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza

Fermo restando la normativa in vigore, in materia di proroghe e rinnovi di contratti, la circostanza del rinnovo contrattuale è tuttavia consentita ma solo a seguito di formale esplicitazione attraverso la quale se ne forniscano anche le opportune giustificazioni.

Anche il ricorso a procedure semplificate di affidamento ed esecuzione nei casi d'urgenza è limitato dal Codice dei contratti a pochi casi particolari e anche qualora questi si verificassero è necessario fornirne esplicita giustificazione. La misura in oggetto prevede che sia tempestivamente informato il RPCT del verificarsi dei succitati casi particolari di rinnovo esplicito e affidamento/esecuzione in caso d'urgenza esercitando in tal modo un ulteriore controllo sulla regolarità delle procedure. Vi è da dire che il Consorzio, anche in passato non recente, raramente ha utilizzato tale procedura di affidamento.

<b>Soggetto responsabile della misura:</b> Responsabile unico del procedimento (RUP)
--

<b>Tempistica:</b> Immediata attuazione e verifica periodica semestrale
---



#### 4.2.3 Obbligo di esplicitazione delle motivazioni del ricorso alla progettazione esterna

La struttura organizzativa del Consorzio prevede una società di progettazione *in house* (vedi organigramma p.1). La società *in house*, denominata Velia Ingegneria e Servizi S.r.l e alla quale si applicano le disposizioni del presente Piano, può contare sull'operato di:

- un direttore tecnico architetto con contratto part – time di esperienza pluriennale nell'ambito delle attività gestite dalla Società;
- un ingegnere idraulico e dei trasporti con contratto part – time con esperienza pluriennale nell'ambito delle attività gestite dalla Società;
- un ingegnere civile specializzato in geotecnica e strutture, abilitato alla progettazione e alla gestione delle attività relative alla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- un ingegnere con civile con specializzazione in ambiente e territorio;
- un geometra con esperienza pluriennale nell'ambito delle attività gestite dalla Società;
- un supporto legale esterno convenzionato per gli aspetti amministrativi e gestionali.

Il predetto staff si occupa della redazione di tutti i progetti, della direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione e delle altre attività di ingegneria per tutti i livelli previsti dalla vigente normativa in materia.

È tuttavia possibile che in casi particolari si renda necessario il contributo di soggetti esterni o per la fornitura di particolari consulenze ovvero per la redazione del progetto stesso. In tali casi il RUP deve fornire esplicita e formale motivazione e l'incarico deve ottenere la previa approvazione del Consorzio. I rapporti tra il Consorzio e la società di progettazione sono regolati dalla convenzione rep. n. 451 del 21/4/2017.

<b>Soggetto responsabile della misura:</b> RUP
--

<b>Tempistica:</b> Immediata attuazione e verifica periodica semestrale
---

#### 4.2.4 Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici e loro rotazione

Il Consorzio provvede all'acquisizione di lavori, beni e servizi individuati nel precedente nel rispetto degli strumenti di programmazione di cui all'art. 37 del D. Lgs. 36/2023, mediante affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando come disciplinato dallo stesso Codice e dal *Regolamento consortile per l'affidamento dei lavori, beni e servizi sotto la soglia comunitaria, l'affidamento "in house", nonché per l'esecuzione di lavori in Amministrazione diretta e mediante convenzioni in deroga al Codice dei Contratti* approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 14 del 28/07/2023 (nel seguito del paragrafo "Regolamento").

La rotazione degli affidamenti, disposta dagli artt.li 49, 50 e 52 del Codice, è disciplinata dagli artt.li 7, 8 e 9 del Regolamento.

L'iter procedimentale per gli affidamenti mediante procedure negoziate sotto soglia è stabilito dal Capo III del Regolamento.

La costituzione e la revisione periodica dell'elenco degli operatori economici, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.1 al Codice, è normata dall'art. 22 del Regolamento.



Occorre tuttavia far presente che l'ambito di riferimento è limitato a pochi settori merceologici, a ragione delle specifiche attività del Consorzio, (manutenzione di canali e condotte irrigue) alla scarsità di operatori economici a distanza ragionevole (area del Cilento interno) in altri casi alla necessità di acquisti di forniture specialistiche, quali apparecchi di monitoraggio delle dighe ad esempio, compatibili con l'hardware esistenti. L'applicazione del predetto Regolamento deve dunque tener conto di tali aspetti altrimenti rischia di trasformarsi in un inutile appesantimento burocratico senza alcun beneficio. Il Consorzio inoltre può valutare la l'opportunità di fruire di piattaforme di acquisto in rete per le pubbliche amministrazioni.

<b>Soggetto responsabile della misura:</b> Direttore
--

<b>Tempistica:</b> Immediata attuazione e verifica periodica semestrale
---

#### 4.2.5 Monitoraggio organizzativo

Senza dubbio le attività di monitoraggio sull'organizzazione costituiscono una forma di controllo indiretto che agisce scoraggiando i fenomeni corruttivi. Non a caso la Legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche conferma che la presenza e il funzionamento di un modello organizzativo opportuno consente alle società e agli enti di non essere punibili per reati compiuti da soggetti che fanno parte della propria organizzazione, nonostante questi possano aver provocato un vantaggio per la stessa società o lo stesso ente. Con questo scopo il Consorzio intende intraprendere un percorso per lo sviluppo e l'attivazione di un modello organizzativo "231" che possa essere di ulteriore ostacolo alla comparsa di fenomeni di corruzione. Nella ferma convinzione che l'efficienza dell'organizzazione sia un'arma molto efficace contro la corruzione il Consorzio ha voluto andare oltre all'indicazione della legge 231/2001 e ha deciso di adoperarsi al fine di ottenere nel corso del prossimo biennio la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, peraltro tale certificazione è necessaria per assumere la qualificazione di stazione appaltate di cui all'art.38 del codice nonché di organismo di ispezione di tipo B accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765 del 2008 per effettuare la verifica ai fini della validazione della progettazione di cui all'art.26 del Codice dei contratti.

<b>Soggetto responsabile della misura:</b> Direttore (RPCT)
---

<b>Tempistica:</b> Immediata attuazione e verifica periodica annuale
--



**Allegato N° 1 - Piano Formativo 2024**

**Allegato N° 2 - Codice di Comportamento**

**Tabella N° 1 - Catalogo dei Processi**

**Tabella N° 2 - Classifica del Rischio**